

CAMERA DEI DEPUTATI

N.40

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (40)

(articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Trasmesso alla Presidenza il 17 aprile 2023



Il Ministro dell' università e della ricerca

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTA** la legge 2 agosto 1999, n. 264;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell' università e della ricerca, nonché il Ministero dell' istruzione;
- VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, in particolare, l' articolo 14, comma 1;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
- VISTO** il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001;
- VISTO** il decreto ministeriale 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 6 maggio 2001;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTO** il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

- VISTA** la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n. 13634-Dag11/21.3-4/1/2004;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e, segnatamente, la Missione 4, Componente 1, riforma 1.5;
- RITENUTA** per tutto quanto sopra esposto, in attuazione della riforma 1.5 della componente M4C1 del PNRR ^aRiforma delle classi di laurea^o, la necessità di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale;
- VISTI** i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) del 21 marzo 2022, dell'Agenda Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) del 14 aprile 2022, del Consiglio Nazionale degli studenti universitari (CNSU) del 29 aprile 2022, acquisiti in via collaborativa in fase di istruttoria;
- VISTO** il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 21 settembre 2022;
- VISTO** il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 8 novembre 2022;
- VISTO** il parere delle Commissioni parlamentari competenti del **XXX**;
- VISTA** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. **XXX** del **XXX**;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

(Modifiche al DM 270/2004)

1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), le parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti «Ministero dell'università e della ricerca»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale abilitanti all'esercizio di professioni, nonché i corsi di laurea professionalizzanti, fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, hanno altresì l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano inoltre le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.»;

d) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole «fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali,» sono soppresse;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1991, n. 341, possono prevedere, per ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.»;

3) al comma 4, le parole «, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali» sono soppresse;

4) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1991, n. 341, possono prevedere, per ciascun corso di laurea magistrale, negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis si applicano ai corsi di studio preordinati all'accesso di attività professionali, ivi compresi quelli abilitanti all'esercizio di professioni ovvero regolati dalla normativa UE o da altre specifiche disposizioni di legge, nel rispetto dei relativi obiettivi formativi, della disciplina di accesso alle professioni medesime, nonché degli ulteriori vincoli derivanti dalla normativa di riferimento.»;

5) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività:

- 1.1) sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonché di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto;
- 1.2) costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono fornite una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di CFU ad esso complessivamente assegnati;
- 1.3) possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi;»;

e) all'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.»;

f) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.»;

g) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Articolo 12-bis.
(Monitoraggio)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca acquisisce dalle università, dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, i dati relativi alle attività formative dei singoli corsi di studio, ai fini del monitoraggio sull'applicazione del presente decreto.».

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, le università adeguano i regolamenti didattici d'ateneo entro il termine del 30 novembre 2023.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.